



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

82 - 2022 - 6 - 226-228

LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2022, N. 6

Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale

## Art. 1

### Finalità e oggetto

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale, al fine di favorire la competitività e sostenibilità delle produzioni agricole, sostiene e promuove la filiera agroindustriale e agroalimentare della canapa (*Cannabis sativa* L.) con particolare riferimento alla coltivazione e trasformazione nel territorio regionale e alla sua successiva commercializzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di filiere produttive regionali riguardanti i prodotti derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione della canapa e alla verifica della sostenibilità economica ed ambientale dei relativi processi. La Regione favorisce gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.

3. La Regione riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto del dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

5. Gli interventi previsti dalla presente legge riguardano esclusivamente la canapa (*Cannabis sativa* L.) con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) entro i limiti previsti dalla normativa europea e statale.

## Art. 2

### Istituzione del sistema distrettuale, interventi e contributi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57), la Regione riconosce la necessità di introdurre un sistema gestionale sardo della canapa

che raduni e organizzi tutti i portatori di interesse del territorio mediante l'istituzione del sistema distrettuale regionale della canapa avente la finalità di attivare sinergie di filiera tra operatori agricoli e trasformatori agroindustriali e collegamenti trasversali intersettoriali coerenti e duraturi. A tal fine, la Regione istituisce il sistema distrettuale regionale della canapa. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sono stabilite le linee di indirizzo, le attività e la strutturazione del sistema distrettuale, e sono individuate misure di sostegno alla costituzione delle diverse forme aggregative dei produttori della canapa finalizzate alla promozione del settore e al monitoraggio della normativa di riferimento.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove:

- a) le attività di sperimentazione e ricerca funzionali all'espansione della coltura della canapa in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economica, orientate principalmente:
  - 1) all'individuazione delle varietà o popolazioni di canapa più idonee alla coltivazione nel territorio regionale in funzione dei diversi impieghi, favorendo le varietà autoctone nazionali e, laddove reperibili, regionali, autorizzate e certificate dalle autorità competenti, promuovendo attività volte a migliorare, conservare e stabilizzare la qualità delle produzioni nel rispetto dei parametri di THC indicati dalla normativa;
  - 2) alla coltivazione delle varietà di canapa individuate al punto 1 e alla valorizzazione di tutti i prodotti e sottoprodotti ottenibili per rafforzare la competitività della filiera;
  - 3) alla realizzazione, tramite le Agenzie regionali Laore Sardegna e Agris Sardegna e con la collaborazione delle università di Cagliari e Sassari, di una banca dei semi delle varietà di canapa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), al fine di individuare una o più tipologie in grado di meglio adattarsi ai diversi areali regionali;
  - 4) alla valutazione dell'impatto ambientale ed economico delle singole fasi della filiera canapicola (agricola e industriale) con indicazione delle criticità e dei punti di forza;
  - 5) all'utilizzo della canapa nel settore della bioedilizia, nel settore tessile e nei processi fitodepurativi;
  - 6) all'utilizzo della canapa nel settore alimentare, cosmetico, farmacologico e ornamentale;
- b) le attività di formazione di coloro che operano nella filiera della canapa e di informazione per la diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, della bioedilizia e farmacologico;
- c) l'impiego e test dei semi di canapa per la produzione di semi decorticati ad uso alimentare;
- d) l'individuazione di disciplinari di controlli e analisi con l'utilizzo di test rapidi per la tipizzazione della canapa; a tal fine per effettuare le analisi di tipo quanti-qualitativo della canapa e dei suoi derivati è identificato il laboratorio dell'Agenzia LAORE;
- e) la realizzazione di impianti sperimentali di prima trasformazione, in favore della produzione a chilometro zero;
- f) la realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa, anche attraverso la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
- g) progetti pilota per la mappatura e il monitoraggio delle coltivazioni di canapa sul territorio regionale attraverso la realizzazione di una banca dati presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- h) la coltivazione della canapa a fini fito-depurativi per la bonifica di terreni inquinati;
- i) l'impiego della canapa proveniente dal processo di fito-depurazione;
- j) l'utilizzo di terre incolte, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);

- k) ricerche e studi di fattibilità per gli utilizzi industriali delle materie prime compresi gli studi di mercato;
- l) l'acquisto consapevole dei prodotti realizzati dalla coltivazione e lavorazione della canapa.

3. La Regione rende noti i risultati delle attività di cui al comma 1 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale competente.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, determina le modalità, i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea vigente in materia di aiuti di Stato, dando priorità:

- a) ad imprese agricole condotte da giovani agricoltori;
- b) agli interventi di fitodepurazione finalizzati alla bonifica dei siti inquinati;
- c) agli interventi attuati da soggetti aggregati in filiera;
- d) alla realizzazione di impianti di lavorazione e di trasformazione.

5. La Regione promuove all'interno della programmazione europea il riconoscimento della coltivazione della canapa come greening per i programmi di Politica agricola comune (PAC).

#### Art. 3

##### Prodotti ottenibili dalla coltivazione della canapa

1. Dalla coltivazione della canapa finalizzata esclusivamente alla produzione di fibre o ad altri usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea e dalle convenzioni ONU, è possibile ottenere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016:

- a) alimenti derivati, come semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi, impiegabili in ottemperanza al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e nel rispetto dei limiti previsti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 242 del 2016, e cosmetici prodotti in conformità alle norme di settore europee e nazionali;
- b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche, dimostrative e di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo;
- h) piante intere, parti di pianta e rami freschi o essiccati;
- i) polveri derivate, ottenute dalla macinatura, vagliatura o setacciamento.

#### Art. 4

##### Soggetti beneficiari dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, sono destinati:

- a) alle aziende agricole, cooperative agricole e i loro consorzi;

- b) all'imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e al coltivatore diretto, singolo o associato, di cui all'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice);
- c) alle imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori agricolo, industriale, edilizio, alimentare, ambientale, cosmetico e farmacologico;
- d) ai dipartimenti universitari, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca operanti nel settore;
- e) agli enti pubblici e organismi di formazione accreditati dalla Regione.

2. L'accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, è subordinato al rispetto da parte del soggetto beneficiario degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6.

3. Al fine di garantire lo sviluppo di una filiera di qualità, la Regione può attivare le procedure per la stipula di un protocollo con i soggetti di cui al comma 1, contenente regole comuni di certificazione volontaria di qualità.

#### Art. 5

##### Clausola valutativa

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Assessorato competente in materia di politiche agricole, avvalendosi della collaborazione degli organi e degli enti preposti, relaziona alla Commissione consiliare permanente competente sull'andamento delle attività di sostegno alla filiera della canapa, sugli esiti ottenuti e su eventuali problematiche sorte.

#### Art. 6

##### Tracciabilità

1. Al fine di rendere tracciabili le fasi costituenti la filiera della canapa, chiunque proceda alla semina, alla coltivazione e alla lavorazione delle varietà di canapa di cui alla presente legge ne dà preventiva comunicazione all'Agenzia LAORE.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l'Agenzia LAORE, l'Albo regionale dei coltivatori e trasformatori di canapa.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale:

- a) le modalità di effettuazione della comunicazione di cui al comma 1;
- b) i dati che devono essere comunicati, con particolare riferimento a:
  - 1) l'anagrafica dei coltivatori e degli altri soggetti costituenti la filiera ed operanti nel settore;
  - 2) l'ubicazione e l'estensione dei terreni coltivati;
  - 3) l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti di trasformazione;
  - 4) la caratterizzazione delle coltivazioni, con particolare riguardo alla varietà di canapa utilizzata con relativa certificazione;

- 5) ogni ulteriore elemento di cui si ritenga opportuno il monitoraggio;
- 6) la tracciabilità delle sementi;
- c) le modalità di realizzazione dell'Albo regionale di cui al comma 2, in cui raccogliere le informazioni di cui alla lettera b) e relative all'intero ciclo produttivo.

Art. 7

Controlli

1. La Regione, previa intesa con le competenti autorità di pubblica sicurezza, acquisisce annualmente i dati relativi ai controlli effettuati, ai sensi dall'articolo 4 della legge n. 242 del 2016.

2. Qualora dai dati acquisiti ai sensi del comma 1 risultassero sanzionati i soggetti destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, la Regione attiva le procedure per ottenere la restituzione delle somme agli stessi erogate.

3. Al fine di prevenire situazioni di conflitto tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 e le competenti autorità di pubblica sicurezza, la Regione favorisce, attraverso tavoli tecnici, incontri o seminari la diffusione delle informazioni necessarie ad un proficuo confronto con gli attori della filiera.

Art. 8

Canapa terapeutica

1. La Regione, considerata la carenza cronica di canapa terapeutica per la preparazione dei farmaci magistrali nell'intero territorio nazionale, nel rispetto della legge nazionale e in particolare degli articoli 16, 17, 18, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e della normativa europea, al fine di favorire la competitività e la sostenibilità delle produzioni canapicole, con particolare riferimento alle produzioni per scopi farmaceutici, sostiene e promuove la coltivazione e la trasformazione della canapa terapeutica ad uso medico da parte delle aziende pubbliche e private presenti nel territorio regionale, regolarmente autorizzate ai sensi delle normative richiamate nel presente articolo.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

2. Per le finalità previste dalla presente legge possono concorrere, inoltre, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2021-2027, finanziati da fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse

allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 242 del 2016, o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).